



---

ICT-Formazione professionale Svizzera

## REGOLAMENTO

concernente

### **l'esame professionale di Cyber Security Specialist\***

del 6 maggio 2019

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

#### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze operative necessarie per svolgere la professione di Cyber Security Specialist.

##### **1.2 Profilo professionale**

###### **1.21 Campo d'attività**

I Cyber Security Specialist (CSS) costituiscono una manodopera altamente specializzata attiva nel campo della cybersicurezza. Essi operano generalmente all'interno di medie o grandi imprese private o presso istituzioni pubbliche. I loro compiti principali consistono nella protezione preventiva dei sistemi d'informazione e di comunicazione di un'organizzazione contro gli attacchi nel cyberspazio e nella gestione reattiva degli incidenti in ambito di sicurezza.

I Cyber Security Specialist possono dirigere piccoli team costituiti da professionisti incaricati della gestione operativa o impegnati in progetti specifici. Nell'ambito dei progetti, essi si assumono la responsabilità per lavori individuali o sotto-progetti.

###### **1.22 Principali competenze operative**

I Cyber Security Specialists

---

\* Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les deux sexes.

- analizzano costantemente le attuali cyberminacce e anticipano le minacce rilevanti per la loro organizzazione;
- controllano la sicurezza dei sistemi, identificano i punti vulnerabili e adottano misure di protezione preventiva per porvi rimedio;
- sorvegliano i sistemi in funzione e individuano gli incidenti concernenti la sicurezza e le non conformità rispetto alle direttive sulla sicurezza di un'organizzazione;
- analizzano le cause e le ripercussioni degli incidenti concernenti la sicurezza e rispondono con misure di protezione reattive;
- pianificano progetti nel campo della cybersicurezza e li concretizzano;
- consigliano e formano sul piano tecnico i target interessati.

### 1.23 Esercizio della professione

La cybersicurezza costituisce un campo d'attività specifico della gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). L'integrazione della cybersicurezza nell'organizzazione funzionale e strutturale di un'impresa o di un'amministrazione varia in funzione della dimensione e dell'orientamento di quest'ultima. Generalmente, i Cyber Security Specialist collaborano con altri specialisti della sicurezza ICT di un'organizzazione (Security Operations Center [SOC]). Le procedure e le regole della strategia di sicurezza del management e le relative direttive sulla sicurezza (politica di sicurezza dell'informazione) formano il contesto di lavoro dei Cyber Security Specialist.

Oltre a solide conoscenze tecniche, l'esercizio della professione di Cyber Security Specialist richiede una grande vivacità di spirito, una capacità di riflessione analitica e sistemica sviluppata, la capacità di ragionare in termini di processi, il senso di responsabilità, la tolleranza alla frustrazione, la facilità di comunicazione e un ottimo spirito di squadra senza dimenticare discrezione, integrità e perseveranza.

### 1.24 Importanza della professione per la società, l'economia, la natura e la cultura

L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione aumenta in tutti i contesti della vita. La crescente importanza dell'informazione e della tecnologia sta inoltre aumentando il rischio di abusi con un significativo potenziale di danno per l'economia e la società. I Cyber Security Specialist contribuiscono a proteggere i sistemi, le applicazioni e i dati contro gli utilizzi illeciti delle tecnologie e, pertanto, a minimizzare i danni patrimoniali e materiali, i pregiudizi verso le persone e il sapere. Essi contribuiscono inoltre all'immagine della Svizzera in quanto piazza economica sicura e partner politico e commerciale affidabile.

## 1.3 Organo responsabile

### 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione ICT-Formazione professionale Svizzera

### 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame. Quest'ultima è composta da almeno 7 membri, nominati dall'organo responsabile per un periodo amministrativo di 2 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame delega i compiti amministrativi e la gestione degli affari a ICT-Formazione professionale Svizzera.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

### **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- n) la tassa d'esame;
- o) l'ufficio d'iscrizione;
- p) il termine d'iscrizione;
- q) le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- a) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e può attestare almeno due anni di pratica professionale nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;
- o
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità, un titolo di una scuola superiore di formazione generale o un titolo equivalente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), di cui almeno due anni nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;
- o
- c) può attestare almeno sei anni di pratica professionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), di cui almeno due anni nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n° 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

o

- d) ha seguito con successo la cyberformazione nell'ambito dell'esercito e può attestare almeno un anno di pratica professionale nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;

Il giorno di riferimento per il calcolo dell'esperienza lavorativa è il primo giorno dell'esame.

L'ammissione all'esame resta subordinata al pagamento entro i termini stabiliti della tassa d'esame conformemente al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo una volta all'anno. Esso è organizzato
  - a) in tedesco, se almeno 25 candidati
  - b) in francese, se almeno 8 candidati
  - c) in italiano, se almeno 3 candidati

adempono alle condizioni d'ammissione dopo la pubblicazione, ma almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: francese, tedesco o italiano.

La prima prova può aver luogo in inglese.

4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- r) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

## **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex-superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul contenimento dell'attestato professionale.

### **5. ESAME**

#### **5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Cybersicurezza	Trattamento di casi pratici	5 h	60%
2 Progetti ed economia aziendale	Trattamento di casi scritti	2 h	20%
3 Direzione e comunicazione	Trattamento di casi orali e colloquio professionale	¾ h	20%
Totale		7 ¾ h	

La forma d'esame varia a seconda se si tratta di valutare le competenze operative, le prestazioni di trasferimento o l'applicazione pratica.

#### **Parte d'esame 1: cybersicurezza**

Questa parte d'esame serve a valutare le competenze operative inerenti alla professione. I candidati devono trattare dei casi che hanno un legame diretto con il lavoro quotidiano di un Cyber Security Specialist, assicurando il trasferimento di conoscenze, di capacità e di attitudini nell'ambito di una situazione pratica simulata. Le domande poste sono formulate in inglese per tutti i candidati.

#### **Parte d'esame 2: progetti ed economia aziendale**

Questa parte dell'esame serve a valutare le competenze operative nell'ambito della gestione di progetti nonché gli aspetti di gestione aziendale specifici della professione. I candidati devono trattare per iscritto delle situazioni pratiche vicine alla realtà.

### **Parte d'esame 3: direzione e comunicazione**

Questa parte dell'esame serve a valutare le competenze personali e sociali richieste per i Cyber Security Specialists, in particolare nei settori della direzione di un team e della comunicazione. Le competenze operative sono esaminate nell'ambito di un'analisi di casi orali e di un colloquio professionale.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

### **5.2 Requisiti per l'esame**

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21, lett. a.).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

**6.41** L'esame è superato se:

- c) la nota generale è uguale o superiore a 4,0;
- d) la nota della parte d'esame 1 non è inferiore a 4,0;
- e) le note delle parti d'esame 2 e 3 non sono inferiori a 3,0.

**6.42** L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

**6.43** La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

**6.44** La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

**6.51** Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

**6.52** La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

**6.53** Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

**7.11** L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

**7.12** I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Cyber Security Specialist con attestato professionale federale**
- **Cyber Security Specialist mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Cyber Security Specialist avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Cyber Security Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

**7.2 Revoca dell'attestato professionale**

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

**7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

**8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame, la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>2</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base, la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

**9. DISPOSIZIONI FINALI**

**9.1 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

---

<sup>2</sup> Direttive della SEFRI relative alla concessione di sovvenzioni federali per l'organizzazione di esami professionali federali e di esami professionali federali superiori secondo gli art. 56 LFPr e 65 OFPr

**10. EDIZIONE**

Berna,

ICT-Formazione professionale Svizzera

Andreas Kaelin  
Presidente

Serge Frech  
Direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 6 maggio 2019

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Capo della divisione Formazione professionale e continua